

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1035 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO COZZA e della società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO COZZA, all'epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Nuova Rogliano 2016, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato sul proprio profilo social *Facebook*, una foto del sig. Paolo Orofino, A.E. appartenente alla sezione di Paola (CS), accompagnando la stessa con una frase lesiva del prestigio e del decoro del medesimo;

A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. FRANCESCO COZZA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO COZZA e dal Sig. ALESSANDRO REDA nell'interesse della società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016 in qualità di Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. FRANCESCO COZZA e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio